

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE SORRENTINO

Seduta del 27/01/2026

FATTO

Il ricorrente riferisce che l'intermediario convenuto, presso il quale intrattiene diversi rapporti bancari, ha comunicato, mediante raccomandata dell'aprile 2025, la risoluzione unilaterale dei rispettivi contratti, motivandola con presunti inadempimenti agli obblighi di consegna della documentazione prevista dalla normativa antiriciclaggio.

Precisa che, a seguito di tale comunicazione, ha contattato il personale dell'intermediario, il quale ha confermato la regolarità della documentazione ricevuta. Nonostante ciò, in data 5 maggio ha inviato reclamo e diffida tramite PEC, ricevendo risposta il 2 luglio 2025, nella quale l'intermediario ha ribadito la decisione di risolvere il contratto senza fornire chiarimenti esaustivi.

Date le premesse, parte ricorrente conclude affinché l'Arbitro: (i) disponga l'annullamento della risoluzione contrattuale e verifichi il corretto operato dell'istituto; (ii) riconosca il risarcimento del danno per le vessazioni subite, rimettendo alla valutazione dell'Arbitro la quantificazione dell'importo. La banca riferisce che il recesso dai rapporti contrattuali è stato esercitato nel pieno rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti. In particolare, precisa che il recesso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del regolamento negoziale, è stato esercitato a seguito del rifiuto del ricorrente di riconsegnare il questionario compilato e riguardante l'aggiornamento dei dati dovuti ai sensi del D.Lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio. Precisa al riguardo che in data 11 dicembre 2024, la banca ha contattato il cliente per richiedere l'invio della documentazione comprovante le informazioni dichiarate nel questionario di adeguata verifica, il quale, pur avendo assicurato che avrebbe provveduto, non ha

trasmesso la documentazione richiesta né ha aggiornato il questionario.

DIRITTO

La questione oggetto del presente ricorso concerne la legittimità dell'esercizio del recesso da parte dell'intermediario per il mancato aggiornamento da parte del cliente dei dati richiesti ai sensi del D.Lgs.231/07 (normativa antiriciclaggio). Preliminarmente, quanto alla domanda di "annullamento [della] risoluzione contrattuale e verifica del buon operato dell'istituto", si osserva che la stessa, in aderenza al consolidato orientamento dell'Arbitro, va riqualficata come domanda di accertamento; a tal proposito i collegi territoriali, a più riprese, hanno ribadito che, in un'ottica di favor per il cliente, la domanda costitutiva può essere riqualficata come di mero accertamento della legittimità della condotta dell'intermediario al fine di decidere nel merito il ricorso, quando, come nel caso in esame, il *petitum* e la *causa petendi* siano sufficientemente determinati. In tal senso, è stata sottolineata l'opportunità di adottare un approccio di tipo sostanziale, anche tenuto conto della circostanza per cui il ricorso può essere presentato senza l'ausilio di un procuratore (in termini, Collegio di Bari, decisione n. 7101/25). Nel merito, va subito rilevato che l'art. 10, co.4, delle condizioni del contratto di apertura di conto corrente bancario prevede espressamente che "la Banca può recedere in qualsiasi momento dal Contratto con un preavviso di almeno 2 (due) mesi e senza alcun onere per il Cliente, dandone comunicazione al Cliente medesimo in forma scritta, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, con apposito messaggio di posta elettronica o, qualora disponibile, di posta elettronica certificata (PEC)". Orbene, dalla documentazione agli atti risulta provato che la comunicazione di recesso è stata trasmessa a mezzo raccomandata a/r, ricevuta dal ricorrente in data 02.05.2025, mentre i conti correnti sono stati estinti tra il 4 ed il 7 luglio 2025. Dunque, l'intermediario ha pienamente rispettato sia la condizione formale che temporale prescritte dal regolamento negoziale in quanto (i) la comunicazione risulta entrata nella sfera di conoscenza del ricorrente e (ii) tra la stessa e la chiusura dei conti correnti è trascorso il periodo di due mesi negozialmente previsto. Vieppiù, seppur il ricorrente avanza richiesta di risarcimento danni, imputando alla banca la mancata trasmissione -prima della comunicazione di recesso- di qualsivoglia comunicazione con cui richiedeva la tempestiva compilazione del questionario antiriciclaggio, la stessa, pur in presenza di una condotta parzialmente negligente dell'intermediario, non merita accoglimento per quanto si dirà di seguito. Se la condotta della banca pare rispettosa del principio generare di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.) con riguardo alla comunicazione delle ragioni che l'hanno indotta a interrompere il rapporto a tempo indeterminato (mancata trasmissione del questionario antiriciclaggio), dalla documentazione agli atti non si ricava che nella fase precedente alla comunicazione di chiusura dei conti corrente l'intermediario abbia inoltrato comunicazioni idonee a sollecitare con tempestività il ricorrente alla compilazione del questionario; infatti, il contatto telefonico, contestato dal ricorrente, non si presenta, da solo, sufficiente ad integrare il requisito della buona fede esecutiva, soprattutto nel caso in esame ove il detto principio generale va letto in combinato con quanto disposto dall'art. 1176,co.2,c.c. in tema di diligenza professionale. Anche qualora il contatto telefonico tra il consulente della banca ed il ricorrente fosse davvero avvenuto, circostanza contestata dall'ultimo, l'intermediario avrebbe dovuto rinnovare, in forma scritta (tracciabile) e secondo le modalità negoziate, l'invito rivolto al cliente sulla necessità ed importanza della compilazione del questionario, preavvisandolo delle conseguenze negative in caso di protratta inerzia, cosa che non è avvenuta. Tuttavia, pur ravvisando una parziale negligenza nella condotta dell'intermediario, nessuna prova del danno è stata fornita dal ricorrente il quale si è limitato a fare generico riferimento alle "vessazioni subite".

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE